

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 giugno 2017, n. 136
Fondazione E.P.A.S.S. di Bari – Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di un Gruppo Appartamento sito in Bari – Carbonara alla Via Ospedale Di Venere n. 23, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di posizione organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all'art. 3 il Gruppo - appartamento, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dai circuito psichiatrico riabilitativo.

L'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4 del 25/2/2010, come modificato dalla L.R. n. 5 del 5/2/2013, stabilisce che *“le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n.3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, passano accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012”*.

La L.R. n. 9/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

- all'art. 3, comma 3, lettera c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascio e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accREDITamento”*;
- all'art. 8, comma 3 che *“alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.1.”*, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

Con istanza prot. n. 750B2 dei 26/4/2010 il Legale Rappresentante dell'Ente E.P.A.S.S.S., ora Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, ha chiesto al Settore Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS), ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., il rilascio dell'accreditamento istituzionale per un Gruppo Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con una dotazione di n. 3 posti letto, sito nel Comune di Bari (Carbonara) alla Via Ospedale Di Venere n. 23, dichiarando, tra l'altro, *"che la struttura è autorizzata all'esercizio delle attività sanitarie ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis, della L.R. n. 8/2004 e successive modifiche ed integrazioni (comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera j, legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1)"*, *"che la struttura è in possesso dei requisiti organizzativi, dei requisiti strutturali e tecnologici in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n. 3 del 13/01/2005 come modificato ed integrata dal Reg.Reg. n. 8 del 10/02/2010."* ed allegandovi, tra l'altro, copia della Deliberazione n. 3086 del 31/12/2001 del D.G. ASL BA/4.

Atteso che la succitata struttura risultava compresa nel fabbisogno delle strutture riabilitative psichiatriche previste dall'art. 1, lettera A, sub b) del R.R. n. 3/2006 ed era indicata nel prospetto del Dipartimento di Salute Mentale trasmesso dal Direttore Generale della ASL BA con nota prot. n. 39135/1 del 1° marzo 2010, con nota prot. n. A00_081/4697/Coord del 02/12/2011 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2005 per la suddetta tipologia di struttura.

Posto quanto previsto dal sopra citato art. 29, co. 5-bis L.R. 8/2004 s.m.i. [*Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai Dipartimenti di Salute Mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività*], nelle more degli esiti di detta richiesta di verifica dei requisiti al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, il Servizio APS, con nota prot. n. A00_081/2474/APS1 del 16/7/2012 inviata per conoscenza alla Fondazione EPASSS, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di fornire informazioni relative alle originarie convenzioni stipulate dalla ASL BA nell'ambito del procedimento di rilascio dell'accreditamento istituzionale di alcune strutture, tra cui il Gruppo Appartamento sito in Via Ospedale Di Venere n. 23, Bari (Carbonara).

Con nota prot. n. 49263 del 31/07/2012 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha trasmesso al Servizio APS, e per conoscenza al Legale Rappresentante della stessa Fondazione EPASSS, gli esiti delle indagini espletate presso la struttura in oggetto, esprimendo *giudizio favorevole* all'accreditamento istituzionale della stessa.

Atteso che, con la citata nota prot. n. A00_081/2474/APS1 del 16/7/2012, per mero errore materiale le informazioni relative alle originarie convenzioni stipulate tra l'EPASSS e la ASL BA erano state richieste al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, con nota prot. n. A00_081/3498/APS1 del 23/10/2012, inviata per conoscenza alla Fondazione EPASSS, il Servizio APS ha trasmesso la predetta richiesta di informazioni al Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL BA.

La Fondazione EPASSS con nota prot. n. 1706 B2 del 24/10/2012 ed il DSM della ASL BA con nota prot. n. 174255/L10R 11 del 29/10/2012 hanno riscontrato la predetta richiesta del Servizio APS trasmettendo, tra le altre, copia della Deliberazione n. 3086 del 31/12/2001 del D.G. ASL BA/4, peraltro già agli atti del Servizio APS, avente per oggetto la rideterminazione dei costi di n. 2 Gruppi Appartamento di cui alla Delibera della ASL n. 2193 del 10/10/2001, ubicati in Bari alla Via Corticelli n. 22, int. 2 ed alla Via Trevisani n. 143.

Successivamente, con nota prot. n. 13859/110R 9 del 22/01/2013, ad oggetto *"Centri EPASSS siti in ambito territoriale della provincia di Bari"*, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, *"in esito alle segnalazioni del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Bari, pervenute nel mese di ottobre e novembre 2011, aventi in argomento le strutture riabilitative psichiatriche residenziali indicate in oggetto, esperiti gli accertamenti del caso (...)"*, ha trasmesso il verbale di accertamento di violazione n. 9/2012 relativo al sopralluogo effettuato il 19/04/2012 presso il Gruppo Appartamento sito a Bari (Carbonara) in Via Ospedale di Venere n. 23, notificato il 06/09/2012 al Legale Rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. nel quale è stato accertato quanto segue:

- la carenza dell'autorizzazione all'esercizio, *"in quanto mai conseguita"*;
- il mancato parziale adeguamento strutturale previsto dalla L. 13/89 e relativo DM 236/89 relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la parziale carenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 12 del R.R. 7/2002, in particolare: altezze delle balaustre di due balconi inferiori a quelle minime previste; mancanza anche del requisito dell'adattabilità, oltre che di quello dell'accessibilità; servizio igienico non adeguato alle disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche; mancanza di sistema di prevenzione incendi; dotazione di materiale di pronto soccorso scaduta di validità da diverso tempo; mancanza di indicazioni circa le utenze telefoniche di pubblica utilità, per le emergenze;

e, pertanto, venivano contestate le violazioni di cui al comma 1 ed al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 8/2004 e s.m. ed irrogate le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Con nota prot. n. A00_081/550/APS1 del 06/02/2013, considerato che il predetto atto deliberativo n. 3086/2001 non si riferiva al Gruppo Appartamento di Via Ospedale Di Venere n. 23 in Bari - Carbonara e che agli atti di ufficio risultava assente per detta struttura il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, previsto invece dall'art. 21 della L.R. 8/2004 e s.m.i. tra le condizioni essenziali per l'accreditamento, il Servizio APS ha comunicato al Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale inoltrata con nota prot. n. 750B2 del 26/4/2010 per il Gruppo Appartamento ubicato a Bari (Carbonara) in Via Ospedale Di Venere n. 23, assegnando un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni.

In riscontro alla predetta nota del Servizio APS del 06/02/2013 la Fondazione EPASSS di Bari, con nota prot. n. 240B2 del 15/02/2013, ha trasmesso al medesimo Servizio e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione ed al DSM della ASL BA, le proprie controdeduzioni, supportate da relativa documentazione, chiedendo il riesame della pratica con l'annullamento del procedimento di rigetto.

Dalla lettura della documentazione allegata alla predetta nota prot. n. 240B2 del 15/2/2013 il servizio APS ha rilevato che:

- con nota prot. n. 710 del 25/03/2003 il Direttore del DSM ASL BA/4 chiedeva all'Ente EPASSS, ora Fondazione EPASSS, di avviare tutte le procedure per l'attivazione di n. 1 Gruppo Appartamento a Modugno e di n. 1 Gruppo Appartamento a Carbonara in cui ospitare n. 3 utenti per struttura;
- con nota prot. n. 1841/B3/4 dell'08/07/2003 la Fondazione EPASSS, in riscontro alla predetta nota n. 710/2003, comunicava al Direttore del DSM AUSL BA/4 di aver avviato la ricerca dei nuovi appartamenti e, in particolare, con nota prot. n. 304/B3/4 del 02/02/2004, informava di aver reperito un appartamento in Carbonara, alla Via Ospedale Di Venere n. 25;
 - con nota prot. n. 1018/B3/4 del 14/04/2004 la Fondazione EPASSS comunicava al Direttore del DSM AUSL BA/4 l'attivazione del Gruppo Appartamento ubicato in Via Ospedale Di Venere n. 25, Bari (Carbonara) a partire dal 09/04/2004, precisando che lo stesso non costituiva nuova struttura in quanto attivato in sostituzione del G.A. precedentemente ubicato in Via Trevisani a Bari;
 - con Deliberazione n. 1384 del 29/07/2004 il D.G. AUSL BA/4 deliberava di confermare per il periodo 1/6-31/12/2004 il rapporto convenzionale con le strutture ivi indicate, tra le quali n.1 Gruppo Appartamento in Via Ospedale Di Venere, Bari-Carbonara (*"ex Via Trevisani-Bari"*);

per quanto sopra;

rilevato altresì che, alla data di attivazione del Gruppo Appartamento in oggetto, non era ancora vigente la L.R. n. 8/2004 e quindi la Regione non era Autorità competente al rilascio di autorizzazione all'esercizio della struttura, e che, in ogni caso, successivamente la L.R. n. 1/2005 ha aggiunto il sopra riportato comma 5 bis all'art. 29 della L.R. n. 8/2004;

con nota prot. n. A00_081/175/APS1 del 16/01/2014 trasmessa al legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del DSM della ASL BA, al Sindaco del Comune di Bari, al Servizio PATP - Ufficio 4 della Regione Puglia ed al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari, il Servizio APS ha osservato che *“il Gruppo Appartamento in oggetto è stato legittimamente attivato in attuazione degli atti deliberativi della ex AUSL BA/4, nell’ambito della programmazione del fabbisogno riabilitativo rilevato dal DSM e che ha operato in regime di convenzione”* e, pertanto, che *“ai sensi del citato art. 29, co. 5 bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., la struttura deve essere considerata autorizzata all’esercizio e si ritiene superata la criticità che aveva determinato il preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento istituzionale, comunicato dallo scrivente Servizio a codesta Fondazione con nota prot. n. A00/081/550/APS1 del 6/2/2013.”*

Con la medesima nota del 16/01/2014 il Servizio APS, con riferimento alle carenze strutturali riscontrate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA nel corso di sopralluogo effettuato in data 19/4/2012 (di cui al sopra citato verbale di accertamento di violazione n. 9/2012), ha rilevato quanto segue:

“In riferimento al “mancato parziale adeguamento strutturale previsto dalla L. 13/89 e relativo DM 236/89 relativamente all’eliminazione delle barriere architettoniche”, di cui al succitato verbale di accertamento di violazione n. 9/2012, la Fondazione EPASSS ha trasmesso in allegato alla nota prot. n. 240B2 del 15/2/2013 la visura storica dell’immobile rilasciata il 14/2/2013 dall’Ufficio Provinciale di Bari-Territorio Servizi Catastali dell’Agenzia Entrate, dal quale si evince che l’immobile è stato realizzato in data antecedente alla Legge n. 13 del 9/1/89 e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del D.M. 236/1989, bensì nella deroga prevista al punto A.02 della Sezione A “Requisiti strutturali e tecnologici generali” previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie.

Inoltre, nella predetta visura catastale, l’immobile risulta classificato in categoria A/2 e quindi destinata a “civile abitazione” anziché, come rilevato dai N.A.S. Di Bari, quale “locale commerciale”.

La Fondazione EPASSS, in allegato all’istanza di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, aveva presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in data 30/7/2007, nella quale la proprietaria dell’immobile sito alla Via Ospedale di Venere, Bari (Carbonara) dichiarava che “l’immobile di cui all’oggetto è stato realizzato antecedentemente all’entrata in vigore dell’ex art. 221 del R.D. 1265/34, e quindi non necessita di certificato di abitabilità”.

Pertanto, in alternativa al certificato di abitabilità, è necessario che il proprietario dell’immobile ed il Tecnico incaricato sottoscrivano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - autocertificazione relativa agli immobili ultimati antecedentemente all’anno 1934, come da modulistica del Comune di Bari che ivi si allega, nella quale, oltre alla dichiarazione e asseverazione della presenza di diversi requisiti (tra gli altri rispetto disposizioni igienico-sanitarie, rispetto norme antincendio, di sicurezza, conformità legge 46/90 e 10/91, rispetto prescrizioni L. 13/89, D.M. 236/89, artt. 77 e 82 DPR 380/01 DL 301/02), deve essere dichiarato che l’unità immobiliare è stata ultimata in data antecedente all’entrata in vigore del R.D. n. 1265 del 27/07/1934, la sua destinazione d’uso, che la stessa non è stata oggetto di interventi successivi (al 27/07/1934) che abbiano influito sulla statica tali da determinare nuovo deposito di calcoli e collaudo statico e di interventi che possano aver influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati di cui all’art. 24 comma 2 lett. b) e c) del D.P.R. 380/01 e s.m.i., e che è conforme al progetto approvato.

Pertanto, si invita codesta Fondazione EPASSS a trasmettere allo scrivente Servizio la su esposta autocertificazione, da redigere secondo l’allegata modulistica.

In riferimento alla contestata parziale carenza degli standard di qualità strutturali di cui all’art. 12 del R.R. n. 7/2002 (altezze delle balaustre di due balconi inferiori a quelle minime previste; mancanza anche del requisito dell’adattabilità, oltre che di quello dell’accessibilità; servizio igienico non adeguato alle disposizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche), il Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS ha dichiarato, negli scritti difensivi presentati il 5/10/2012 all’Ufficio del Contenzioso di Bari ai sensi

dell'art. 18 L. 689/1981, a seguito del verbale di accertamento di violazione n. 9/2012 notificato il 6/9/2012 dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, che "la risoluzione degli inconvenienti riscontrati (...), è stata assicurata nell'immediato, in quanto trattavasi di intervento già programmato e di ciò è stata data per tempo opportuna informazione all'organo di vigilanza".

Nelle predette memorie difensive la Fondazione EPASSS ha, altresì, dichiarato, in riferimento a quanto contestato circa la mancanza di sistema di prevenzione incendi, dotazione di materiale di pronto soccorso scaduto di validità da diverso tempo, mancanza di indicazioni circa le utenze telefoniche di pubblica utilità, per le emergenze, di aver provveduto ad adottare misure di prevenzione quali: "l'installazione di un congegno di estintori a polvere con idonea cartellonistica; l'installazione nel locale cucina di rilevatore di fughe di gas con elettrovalvola di sicurezza; l'utilizzo di idonei materassi ignifughi di classe IM; l'adeguata formazione del personale e l'adozione del Piano di emergenza (custodito presso la struttura) contenente le procedure da attuare e l'indicazione dei numeri di pubblica utilità ed emergenza. (...) presso la struttura è garantita la presenza di "Pacchetto di pronto soccorso", con dotazione conforme all'allegato 2 del DM 388/2003 (...)".

Pertanto, in ordine alle predette carenze strutturali, si chiede a codesto Dipartimento di effettuare apposito sopralluogo presso la struttura e trasmettere allo scrivente Servizio apposita relazione in merito:

- alle controdeduzioni prodotte dal Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS in data 15/2/2013, inviate anche allo stesso DP;
- all'avvenuta rimozione di tutte le carenze strutturali rilevate, con particolare riguardo all'adeguamento delle altezze delle balaustre dei balconi alle norme UNI e di sicurezza, nonché all'effettiva installazione dei dispositivi antincendio, all'adozione del Piano di Emergenza contenente le procedure da attuare e all'indicazione dei numeri di pubblica utilità ed emergenza."

In riscontro alla citata nota prot. n. A00_081/175/APS1 dei 16/01/2014, con nota prot. n. 235827/UOR 09 – Direz. del 17/12/2015 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato alla Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) di aver effettuato sopralluogo in data 10/12/2015 presso la struttura in oggetto, rilevando che "(...) si considerano risolti tutti gli inconvenienti rilevati con verbale di accertamento di violazione n. 9/2012 relativo al sopralluogo del 19.04.2012, come da verbale di sopralluogo (...)".

Con nota datata 02/04/2015 — prot. n. 569B2, pervenuta alla Sezione PAOSA con PEC del 09/06/2016, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. ha trasmesso la DICHIARAZIONE DI AGIBILITA' presentata al Comune di Bari — Ufficio Agibilità in data 17/03/2015, precisando quanto segue:

"Tale dichiarazione è stata trasmessa, in data 17/03/2015, a questa Fondazione dalla proprietaria dell'immobile (...) che aveva inoltrato al competente ufficio apposita istanza, al fine di ottenere l'agibilità dell'immobile avente destinazione d'uso "civile abitazione", a completamento della pratica di sanatoria edilizia avviata sullo stesso.

Detta dichiarazione sostituisce quella presentata in precedenza da questa Fondazione e di fatto supera "L'autocertificazione relativo agli immobili ultimati in data antecedente al 1934" e che veniva richiesta in alternativa al certificato di agibilità".

Per quanto innanzi, con nota prot. n. A00_151/7349 del 20/07/2016 la Sezione PAOSA ha chiesto al Sindaco del Comune di Bari se, "in relazione alla "Dichiarazione di Agibilità" per il Gruppo Appartamento sito in Bari – Carbonara Via Ospedale Di Venere n. 23, presentata dal legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari al Comune di Bari – Ufficio Agibilità in data 17/03/2015, ai sensi della L.R. n. 12/2014 in attuazione dell'art. 25, comma 5-ter del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanata con DPR 6 giugno 2001, n. 380, risulti perfezionato il procedimento e possa dunque considerarsi acquisita l'agibilità della struttura con destinazione d'uso per civile abitazione."

Con la medesima nota del 20/07/2016, atteso che:

- il legale rappresentante della Fondazione EPASSS ha indicato nella predetta istanza di accreditamento –

prot. n. 75082 del 26/04/2010, quale Responsabile Sanitario della struttura in oggetto, la Dott.ssa (...), laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Psicologia Clinica;

- l'art. 13, comma 4 della L.R. n. 8/2004 e 9.m.i. stabiliva che *“nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali, le funzioni del Responsabile Sanitario possono essere svolte da un medico in possesso di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella cui fa capo la struttura”*;

la Sezione PAOSA ha precisato che *“nel caso di specie il Responsabile Sanitario del Gruppo Appartamento sita alla Via Ospedale di Venere in Bari Carbonara deve necessariamente essere in possesso di Laurea in Medicina e della specializzazione in Psichiatria (o equipollente)”*, invitando quindi il legale rappresentante della Fondazione EPASSS di Bari ad indicare il nominativo del Responsabile Sanitario della struttura in oggetto, in possesso dei previsti titoli accademici, ed a trasmettere la relativa documentazione.

Con PEC del 26/07/2016 il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. ha trasmesso la *“Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445”* con cui la Dott.ssa (...) ha dichiarato di essere in possesso del *“Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso Università degli Studi di Bari il 15.03.1991”* e della *“Specializzazione in “Psicologia Clinica — equipollenza ai sensi dell’art. 1 all. 3 del Dec. Min. del 22.01.1999 —, conseguita presso Università degli Studi di Bari il 30.04.1996”*.

A tal proposito, con nota prot. n. A00151/9154 del 26/09/2016 trasmessa al legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., al Sindaco ed all’Ufficio Agibilità del Comune di Bari e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed al Direttore del DSM della ASL BA, al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari ed al Servizio Assistenza Territoriale, Psichiatria e Dipendenze Patologiche della Regione Puglia, questa Sezione ha precisato che:

“l’allegato 3 dell’art. 1 del Dec. Min. del 22.01.1999 sopra citato, ad integrazione e modificazione del D.M. 31 gennaio 1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, indica la “Psicologia clinica” tra le “Discipline affini” alla Psichiatria, mentre il sopra riportato art. 13, comma 4 della lo L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede il possesso di specializzazione nella “disciplina equipollente” di cui alla TABELLA B “Valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni” del Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al seconda livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale.

Atteso che la “Psicologia clinica” non rientra tra le discipline previste dalla predetta TABELLA B del D.M. 30 gennaio 1998 quali equipollenti alla Psichiatria, si rileva che la Dott.ssa (...) non può svolgere la funzione di Responsabile Sanitario della struttura in oggetto.

Pertanto, ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale dello medesima struttura, si invita il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione.”.

Inoltre, con la medesima nota prot. n. A00_151/9154 del 26/09/2016, *“sempre ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento”*, la Sezione PAOSA ha sollecitato *“il riscontro del Comune di Bari in ordine alla richiesta già trasmessa dalla Sezione PAOSA con lo citata nato prot. n. A00_151/7349 del 20/07/2016, ovvero “se, in relazione alla “Dichiarazione di Agibilità” per il Gruppo Appartamento sito in Bari - Carbonara Via Ospedale Di Venere n. 23, presentata dal legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari al Comune di Bari - Ufficio Agibilità in dato 17/03/2015, ai sensi dello L.R. n. 12/2014 in attuazione dell’art. 25, comma 5-ter del Testa Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanata con DPR 6 giugno 2001, n. 380, risulti perfezionato il procedimento e possa dunque considerarsi acquisita l’agibilità della struttura con destinazione d’uso per civile abitazione.”.*

Con nota prot. n. 215401 del 21/09/2016 trasmessa con e-mail del 28/09/2016 a questa Sezione, il Direttore del SUE, il Responsabile P.O.S. Controllo del Territorio e V.U.E. ed il Tecnico istruttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari hanno comunicato, in riscontro alla citata nota prot. n. A00_151/7349 del 20/07/2016 della Sezione PAOSA, quanto segue:

“In data 17/03/2015, la sig.ra (...) in qualità di comproprietaria ha presentato istanza di agibilità n. 69/2015 per l'immobile sito in Bari in via Ospedale di Venere, 23, identificato catastalmente al Fg. CA/23 p.lla 10 sub 5, destinato a civile abitazione.

In data 17/03/2015, il geom. Colella Michele, in qualità di tecnico incaricato, ha trasmesso la Dichiarazione di Agibilità ai sensi dell'art. 25 comma 5/bis del D.P.R. n. 380/01 così come modificato dall'art. 30 comma 1 lettera h della Legge n. 98/2013 – Legge Regionale n. 12/2014.

Si precisa che non sono stati adottati da parte dell'ufficio provvedimenti di revoca e/o annullamento e/a sospensione, pertanto l'agibilità dell'immobile sito in Bari Carbonara alla via Ospedale di Venere, 13 piano primo, è valido a tutti gli effetti.

Tanto si comunica per quanto di competenza.”.

Con nota prot. n. 176B2 del 01/02/2017 trasmessa con PEC in pari data, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. ha comunicato a questa Sezione quanto segue: *“(...) Per quanto attiene la specializzazione del Responsabile Sanitario Dott.ssa (...) preso atto che la “Psicologia Clinica” risulta “disciplina affine” alla psichiatria come modificato ed integrato dal D.M. del 22 gennaio 1999 e preso altresì atto che nella normativa regionale è stato previsto solo il riferimento al possesso della specializzazione nella “disciplina equipollente”, in spirito costruttivo e con l'intento di concludere il procedimento di cui si discute, si è ritenuto di nominare un nuovo Responsabile Sanitario.*

A far data dal 30/01/2017 la responsabilità sanitaria del Gruppo Appartamento è affidata alla dott.ssa Anna Maria Mastrorillo, nata il 22/02/1954, Laureata in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Bologna il 20/02/1980, specializzata in psichiatria il 15/07/1987, iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari al n. 5883 del 25/06/1980. (...), allegandovi, tra l'altro, la “Dichiarazione titoli abilitanti e assenza cause incompatibilità”.

Nella suddetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la Dott.ssa Anna Maria Mastrorillo ha dichiarato, tra l'altro, *“di ricoprire al momento i seguenti altri incarichi”,* in qualità di Responsabile Sanitario con rapporto di lavoro libero professionale, *“presso le strutture della Fondazione EPASSS”* di seguito riportate:

1. CRAP Via Pisonio n. 14 Monopoli (n. 14 posti letto)
2. Centro Diurno Via A. De Gasperi n. 26 Monopoli (n. 20 posti semiresidenziali)
3. C.A. Via V. Veneto n. 139 Monopoli (n. 8 posti letto)
4. G.A. Via San Donato n. 7 Monopoli (n. 3 posti letto)
5. G.A. Via Cappuccini n. 26 Monopoli (n. 3 posti letto)

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato altresì che l'art. 12, comma 6 della L.R. n. 9/2017 prevede che *“Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali e per quelle territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali, a condizione che il totale dei posti letto complessivi di queste ultime non sia superiore a cinquanta, e per le strutture socio-sanitarie. (...).”;*

rilevato che le strutture sopra indicate, presso le quali la Dott.ssa Anna Maria Mastrorillo ricopre l'incarico di Responsabile Sanitario, hanno una capacità ricettiva complessiva di n. 48 posti, ai quali vanno aggiunti i n. 3 posti letto del Gruppo Appartamento di Bari in oggetto, per un totale di n. 51 posti;

rilevato altresì che, agli atti di questa Sezione, risulta che la Dott.ssa Anna Maria Mastrorillo ricopre, allo

stato, il medesimo ruolo di Responsabile Sanitario presso la CRAP con n. 14 posti letto sita in Cassano Murge (BA) alla Contrada Nisco, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Fratello Sole di Cassano delle Murge (BA) ed accreditata con D.D. n. 229 del 05/08/2015 del Servizio PAOSA, per cui il numero complessivo effettivo di posti nelle strutture presso le quali la Dott.ssa Mastrotillo ricopre il ruolo di Responsabile Sanitario è di n. 65, superiore al numero massimo di n. 50 posti letto consentito dal sopra riportato comma 6 dell'art. 12;

si propone:

- di confermare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017, l'autorizzazione all'esercizio, in capo alla Fondazione E.P.A.S.S.S. con sede legale in Bari alla Via Bitritto n. 104, il cui legale rappresentante è il Sig. Nicola Di Pinto, del Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto sito in Bari — Carbonara alla Via Ospedale Di Venere n. 23, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Anna Maria Mastrotillo, medico psichiatra, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici, che non ricopra le medesime funzioni in strutture il cui numero complessivo di posti sia superiore a 50, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento della ASL BA;
- di conferire, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. n. 9/2017 e dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010, l'accreditamento istituzionale al Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto sito in Bari – Carbonara alla Via Ospedale di Venere n. 23, gestito dalla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, con la precisazione:
 - che ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”*;
 - che ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa allo sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
 - che ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adattate con il provvedimento di accreditamento.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntiva rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di confermare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017, l'autorizzazione all'esercizio, in capo alla Fondazione E.P.A.S.S.S. con sede legale in Bari alla Via Bitritto n. 104, il cui legale rappresentante è il Sig. Nicola Di Pinto, del Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto sito in Bari — Carbonara alla Via Ospedale Di Venere n. 23, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Anna Maria Mastrotrillo, medico psichiatra, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici, che non ricopra le medesime funzioni in strutture il cui numero complessivo di posti sia superiore a 50, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento della ASL BA;
- di conferire, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. n. 9/2017 e dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010, l'accreditamento istituzionale al Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto sito in Bari — Carbonara alla Via Ospedale di Venere n. 23, gestito dalla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, con la precisazione:
 - che ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”*;
 - che ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
 - che ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., Via Bitritto n. 104, Bari;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso